

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 aprile 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 25.

Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della Forestazione - Inquadramento del personale Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 26.

Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 27.

Osservatorio Epidemiologico Regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 28.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 29.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 recante: «Interventi nel settore zootecnico». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 31.

Erogazione di un contributo annuo all'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 32.

Sostegno all'Università per gli stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria Pag. 8

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 novembre 1988, n. 41.

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale Pag. 9

LEGGE 16 novembre 1988, n. 42.

Ripianamento della situazione debitoria dell'Ente acquedotti siciliani Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1988, n. 45.

Cessione in proprietà degli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1988, n. 26.

Regolamento di esecuzione degli articoli 5, 13 e 14 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30 concernente la determinazione dei programmi d'esame dei concorsi pubblici per l'ammissione al corso teorico-pratico di addestramento professionale per la nomina a vigile in prova, per la nomina a geometra o perito in prova nonché per la nomina ad ispettore in prova nel ruolo speciale dei servizi antincendi, corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano Pag. 12

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1988, n. 9-64/Leg.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia Pag. 13

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Sicilia 9 agosto 1988, n. 21, recante: «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale». (Legge regionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 35 del 13 agosto 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1988) Pag. 14

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 25.

Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della Forestazione - Inquadramento del personale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 56 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro degli interventi diretti a disciplinare il settore della Forestazione in Calabria e per una maggiore funzionalità della stessa, è istituito presso l'Assessorato alla Forestazione il Servizio Centrale per la gestione tecnico amministrativa contabile della Forestazione, in relazione alla programmazione e gestione di lavori per interventi silvocolturali e opere di sistemazione idraulico-forestale.

Compiti del servizio sono:

- a) elaborazione e revisione, progettazione con relativa collaborazione alla direzione dei lavori;
- b) programmazione ed esecuzione contabilità generale;
- c) indagini statistiche occupazionali.

Art. 2.

1. Al fine di attivare il servizio di cui all'articolo 1, il personale assunto dagli Uffici Forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1983 ed utilizzato presso gli Uffici della Regione alla data del 31 dicembre 1984 e tutt'ora in servizio in base al provvedimento prot. n. 3213 del 13 aprile 1987, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa contabile della Forestazione, previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al primo comma, per partecipare al concorso, deve presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al presidente della giunta regionale.

3. Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al presente articolo, i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatte per il limite di età.

4. I candidati dovranno allegare alla domanda, copia degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli Uffici regionali, rilasciati dal responsabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente svolte.

5. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti con il presente articolo, saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni risultanti dagli atti funzionali di cui al comma precedente, giusta la seguente tabella di comparazione:

Istruttore (6° livello) compiti amministrativi e tecnici -	
Programmatore computers	n. 156

Esecutore (4° livello) compiti di dattilografia -	
Archivista, Protocollo	n. 72
Operatore qualificato (3° livello) Autista	» 21
Ausiliario (2° livello) Usciere, portiere	» 47
Totale generale	» 296

6. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del presidente della giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati, ha efficacia agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

8. I candidati dichiarati vincitori, sono tenuti ad assumere servizio nella sede in cui saranno destinati con atto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

1. In attesa che venga assegnato in via definitiva agli Enti che saranno individuati per la gestione della forestazione nella legge di riordino del settore, il personale che avrà superato con esito positivo i concorsi di cui all'articolo precedente, verrà assegnato funzionalmente al servizio istituito con l'art. 1, nonché per la continuazione dei compiti funzionali ai quali era in precedenza adibito ai seguenti uffici periferici della Forestazione:

Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Catanzaro
 Ispettorato Ripartimentale Foreste - Catanzaro
 Azienda Foreste Regionali - Catanzaro
 Ispettorato Distrettuale Foreste - Lamezia Terme
 Azienda Foreste Regionali - Castrovillari
 Ispettorato Distrettuale Foreste - Castrovillari
 Azienda Foreste Regionali - Cosenza
 Ispettorato Ripartimentale Foreste - Cosenza
 Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Cosenza
 Ispettorato Ripartimentale Foreste - Reggio Calabria
 Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Reggio Calabria

Art. 4.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988.

2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1224

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 26.**Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 56 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.

2. La commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati dai gruppi di appartenenza, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.

3. La commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4. La commissione elegge al proprio interno un vice presidente.

5. Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'ufficio di presidenza.

Art. 2.

1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonché sulle proposte di cui all'art. 5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.

Art. 3.

1. Qualora la commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentita la Commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico.

2. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere eventualmente rinnovati per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 4.

1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto della forestazione con particolare riferimento al personale; agli appalti ed alle forniture; alla gestione da parte degli uffici regionali e degli Enti delegati o convenzionati nonché su ogni altro aspetto del settore che la commissione riterrà utile.

Art. 5.

1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore della forestazione.

Art. 6.

1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'art. 3 previsti nel limite massimo di lire trenta milioni, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1225

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 27.**Osservatorio Epidemiologico Regionale.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 57 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Calabria, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi dello Stato, assume tra gli obiettivi della programmazione dei servizi socio-sanitari l'ordinamento e il coordinamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER). A tal fine attua un sistema epidemiologico regionale inteso come complesso di attività finalizzate:

a) a conoscere la consistenza dei fattori di rischio e le conseguenze che ne derivano a carico della salute e la diffusione attraverso la raccolta dei dati statici, delle malattie nella regione;

b) ad innalzare negli operatori del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) i livelli di conoscenza mediante ricerche e sperimentazioni sull'uso di metodologie di lavoro avanzate anche a carattere prototipale, da trasferire nell'attività corrente della Regione e delle Unità Socio Sanitarie Locali (U.S.S.L.);

c) a determinare le metodologie per valutare la qualità e l'efficienza degli interventi realizzati dal Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.);

d) a divulgare alla popolazione regionale nuovi obiettivi di salute.

Art. 2.

Articolazione delle attività finalizzate del sistema epidemiologico regionale

1. Le attività finalizzate di cui all'art. 1 si esplicano di norma secondo tre sottosistemi:

- 1) sottosistema di osservazione epidemiologica;
- 2) sottosistema per la ricerca finalizzata;
- 3) sottosistema per le verifiche.

Art. 3.

Criteri di programmazione

1. La Regione per l'attività di osservazione epidemiologica adotta il metodo della programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio sanitaria regionale.
2. La programmazione si ispira alla flessibilità del sistema informativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle Unità socio sanitarie locali e delle forze sociali interessate.
3. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Programmazione degli interventi e relativo finanziamento

1. L'Amministrazione regionale, tramite il competente Assessorato alla Sanità, entro il mese di marzo di ogni anno, impartisce alle Unità Socio Sanitarie Locali apposite direttive ed indirizzi valevoli per l'anno successivo relativamente alle attività di cui all'art. 2 della presente legge in conformità al Piano Sanitario Regionale ed alle eventuali indicazioni degli Organi Centrali relative all'utilizzo della quota del Fondo Sanitario Nazionale — parte corrente — a destinazione vincolata per il finanziamento delle attività di ricerca.

Art. 5.

Programma pluriennale

1. In coerenza con quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale, la giunta regionale su parere del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) di cui all'art. 11 entro il mese di maggio dell'anno precedente il triennio, delibera uno schema di programma diversificato per ambiti di sottosistemi.
2. Sulla base dello schema di programmi di cui al comma precedente le Unità Socio Sanitarie Locali elaborano una proposta di piano triennale.
3. La proposta di piano deve prevedere le iniziative e le attività che si intendono intraprendere e le relative voci di spesa.
4. Tale proposta deve essere inoltrata al competente Assessorato alla Sanità, pena decadenza, entro e non oltre il mese di agosto dell'anno precedente il triennio.
5. La giunta regionale integra e coordina le proposte delle Unità Sanitarie Locali in un programma organico triennale, tenendo conto delle esigenze generali e dell'interesse regionale, sentito il parere della Commissione consultiva permanente che dovrà esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, termine oltre il quale si intenderà comunque acquisito.

Art. 6.

Attivazione dell'Osservatorio Epidemiologico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione si avvale dell'Osservatorio Epidemiologico regionale.
2. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale, si compone:
 - del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 10;
 - degli uffici epidemiologici delle Unità Socio Sanitarie Locali;
 - dei flussi informativi e delle procedure che determinano il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.
3. Per garantire il coordinamento delle funzioni e gli adempimenti connessi all'attività dell'Osservatorio Epidemiologico di cui alla presente legge tra i diversi ambiti territoriali e con quelle svolte direttamente dalla Regione è istituito un apposito ufficio nell'ambito del settore programmazione sanitaria dell'Assessorato alla Sanità.
4. Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge, deve essere utilizzato il personale del ruolo unico regionale, con priorità alle unità operative che abbiano maturato specifica professionalità nel campo della biostatistica ed epidemiologia.

Art. 7.

Ruolo della Regione

- La Regione tramite il competente Assessorato alla Sanità:
- gestisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;
 - provvede con propri decreti a concedere ed erogare alle Unità Socio Sanitarie Locali le somme assegnate per l'effettuazione delle indagini e ricerche previste dai programmi approvati dalla giunta regionale;
 - cura la formazione e l'aggiornamento del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali assegnato a compiti di osservazione epidemiologica, programmando l'accesso a programmi formativi presso le Istituzioni centrali del Servizio Sanitario Nazionale e/o presso strutture universitarie appositamente convenzionate e curando direttamente occasioni di aggiornamento nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
 - organizza, sulla scorta della informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, attività di educazione sanitaria permanente, allo scopo di coinvolgere la popolazione nella determinazione di nuovi obiettivi di salute basati sulla prevenzione e l'uso razionale delle risorse;
 - coordina o attua:
 - a) studio, ricerca e documentazione in materia di osservazione epidemiologica;
 - b) elaborazione, produzione o sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi;
 - c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi dell'osservazione epidemiologica e delle tematiche ad essa connesse.

Art. 8.

Ruolo delle Unità Socio Sanitarie Locali

1. Le Unità socio sanitarie locali oltre ai compiti previsti dell'articolo 5, partecipano alle attività di ricerca dell'Osservatorio Epidemiologico svolgendo compiti particolari secondo le indicazioni programmatiche del livello regionale.

Art. 9.

Costituzione Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico regionale in relazione alle proprie finalità e funzioni è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (dello stesso Osservatorio) quale organo consultivo della giunta regionale che lo nomina su proposta dell'Assessore regionale e previo parere della Commissione consultiva competente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall'Assessore alla Sanità o da un suo delegato, è altresì composto:
 - a) da n. 13 esperti nelle seguenti discipline:
 - 1) Statistica ed Epidemiologia;
 - 2) Virologia;
 - 3) Malattie infettive;
 - 4) Medicina del lavoro;
 - 5) Oncologia;
 - 6) Medicina perinatale;
 - 7) Psichiatria;
 - 8) Anatomia patologica;
 - 9) Cardiologia;
 - 10) Profilassi e patologia veterinaria;
 - 11) Tre docenti della facoltà di medicina dell'Università della Calabria, tra cui un farmacologo;
 - b) 1) da un rappresentante medici di base;
 - 2) da un rappresentante specialista ambulatoriale;
 - 3) da un rappresentante medico ospedaliero.
3. Gli esperti di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della lettera a) dovranno essere scelti tra i primari delle rispettive discipline delle strutture pubbliche della Regione.

L'esperto di cui al punto 10 lettera a) dovrà essere scelto tra i dirigenti del servizio delle strutture pubbliche regionali.

L'esperto di cui al punto 1 lettera a) deve essere scelto tra i dirigenti regionali.

Art. 10.

Compiti del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove, indirizza e coordina le azioni dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale necessarie per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, nonché fornisce in ordine alle stesse le proprie determinazioni. Queste ultime saranno oggetto di pubblicazione periodica su un apposito bollettino.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico su richiesta dell'Assessorato alla Sanità, esprime pareri in ordine a specifiche direttive regionali e sui programmi delle Unità socio sanitarie locali.

Art. 11.

Notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale

1. La Regione cura la pubblicazione di un notiziario dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale articolato su bollettini informativi a cadenza periodica e su pubblicazioni a respiro più ampio, anche mediante collane a carattere monografico.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dal cap. 4211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con le apposite leggi finanziarie che l'accompagnano.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Per il primo programma triennale previsto dall'art. 5 della presente legge, la giunta regionale provvederà, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 11, a deliberare lo schema di programma diversificato per ambiti di sottosistemi entro il mese di dicembre del 1988. Entro la stessa data l'Assessorato alla Sanità provvederà a fornire alle Unità Sanitarie Locali le direttive e gli indirizzi di cui all'art. 4 per l'anno 1989.

2. Le Unità Sanitarie Locali provvederanno a presentare la proposta di piano previsto dall'art. 5 della presente legge entro il mese di aprile del 1989.

3. La proposta di piano annuale di cui all'art. 6 della presente legge, è presentata dal competente Assessore alla Sanità alla giunta regionale, per la prima volta, entro il 30 giugno del 1989.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 10 deve essere nominato entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

5. Entro sessanta giorni il Comitato Tecnico Scientifico predispone il programma di lavoro per il 1988 da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 1° dicembre 1988.

OLIVO

(Omissis).

88R1226

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 28.

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 57 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Calabria in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive e degli interventi relativi alla medicina dello sport, nonché alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute.

Art. 2.

Contenuti della tutela sanitaria delle attività sportive

1. La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:

- a) la promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive;
- b) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per le attività sportive che si svolgono nell'ambito scolastico;
- c) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per coloro che partecipano alle fasi locali dei giochi della gioventù;
- d) l'accertamento, e l'eventuale certificazione dello stato di salute per coloro che intendono praticare attività motorio-formativa o attività sportiva non agonistica;
- e) l'accertamento da idoneità per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- f) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano attività sportiva agonistica;
- g) i controlli antidoping;
- h) gli accertamenti diagnostici psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;
- i) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell'accertamento della idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attività sportive-agonistiche, ivi compresi i partecipanti ai giochi della gioventù;
- l) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento permanente del personale sanitario.

Art. 3.

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;
- b) agli alunni che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzativa, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreative;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ed ai partecipanti ai giochi della gioventù;

e) al personale sanitario per l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento, all'informazione, allo studio e alla ricerca.

Art. 4.

Effettuazione degli accertamenti sanitari

1. I criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa all'attività agonistica e all'accesso alle varie fasi dei giochi della gioventù, sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

2. I controlli sanitari di cui al comma precedente saranno effettuati con le modalità che verranno fissate di intesa con il C.O.N.I. sulla base delle esigenze segnalate dalle federazioni sportive nazionali.

3. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'interessato può nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla apposita commissione medica regionale.

4. Tale commissione, che emette un giudizio insindacabile, previ eventuali accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture pubbliche sanitarie è costituita da:

un medico docente o specialista in medicina dello sport che svolge le funzioni di presidente;

un medico docente o specialista in medicina interna;

un medico docente o specialista in cardiologia;

un medico docente o specialista in ortopedia;

un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

5. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

6. La commissione di cui al presente articolo nominata dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità, dura in carica per il quadriennio olimpico.

7. La giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà apposito regolamento per il funzionamento della commissione.

8. Ai componenti della commissione è corrisposto per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza di L. 70.000 oltre le spese di locomozione nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro.

Art. 5.

Compiti dell'Unità socio sanitaria locale

1. La tutela sanitaria e la pratica sportiva viene assicurata dalle Unità Socio Sanitarie Locali, secondo le seguenti modalità:

1) le prestazioni e i controlli sanitari sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle singole federazioni sportive nazionali;

2) i competenti servizi di ciascuna Unità socio sanitaria locale sono tenuti ad effettuare:

a) gli interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive;

b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico, ivi comprese la partecipazione ai giochi della gioventù;

c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico-ricreative;

d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche.

2. In sede di accertamento della idoneità generica, in caso di dubbio sulla effettiva idoneità del soggetto, spetta all'Unità sanitaria locale stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti che saranno effettuati presso strutture sanitarie pubbliche.

3. In occasione degli accertamenti sanitari relativi ad attività agonistiche, si procederà alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B, allegati al decreto ministeriale 18 febbraio 1982:

3) per l'assolvimento delle attività di accertamento e certificative finalizzate al rilascio dell'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica le Unità socio sanitarie locali si avvalgono, in linea prioritaria, delle proprie strutture di medicina dello sport.

In carenza di dette strutture, ed esclusivamente per l'assolvimento delle attività di cui sopra, le Unità socio sanitarie locali possono stipulare convenzioni con specialisti ovvero istituzioni private.

L'instaurazione di tali rapporti convenzionati è sottoposta alle condizioni ed alle procedure di cui agli accordi nazionali per la specialistica convenzionata esterna nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia.

Gli atti di convenzione dovranno comunque garantire l'osservanza dei seguenti criteri:

a) nessun accertamento potrà essere effettuato in regime convenzionale se non nei confronti dei soggetti direttamente avviati dalla Unità socio sanitaria locale alle strutture convenzionate, attraverso lettere di autorizzazione;

b) la struttura convenzionale, oltre ad adeguate attrezzature dovrà essere diretta da un sanitario specialista in medicina dello sport titolare della convenzione e responsabile ad ogni effetto del rilascio delle certificazioni di idoneità.

4) gli adempimenti relativi al controllo antidoping, di intesa con le federazioni sportive nazionali, continueranno ad essere effettuati nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

5) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive, sarà curata dalle Unità socio sanitarie locali territorialmente competenti su richiesta e con oneri a carico delle società, federazioni ed enti sportivi interessati.

Art. 6.

Richiesta agli accertamenti sanitari

1. Per essere ammessi agli accertamenti necessari di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1982, le Società sportive e le Associazioni sportive o gli Istituti Scolastici devono presentare richiesta nominativa su apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1983.

Art. 7.

Adempimenti degli enti organizzatori

1. Le Società e le Associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la relativa documentazione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con la quota parte del Fondo sanitario nazionale assegnata annualmente alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1227

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 29.**Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 58 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, va inserito il seguente:

«Ove l'iniziativa per l'allacciamento di abitazioni rurali o di altre strutture a destinazione agricola venga promossa da Comuni o da Comunità montane, la giunta regionale è autorizzata a concorrere nella spesa rimborsando a detti Enti il contributo posto a loro carico dall'ENEL in base al provvedimento del CIP n. 42 del 30 luglio 1986.

Nel caso in cui i Comuni o le Comunità Montane per indisponibilità di cassa non siano in grado di anticipare il pagamento di detto contributo potranno richiedere che il pagamento del contributo stesso venga effettuato all'ENEL direttamente dalla Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1228

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 30.**Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 recante: «Interventi nel settore zootecnico».**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 58 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene così modificato:

«Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici, la Regione, concede contributi alle Associazioni Provinciali Allevatori nella misura del 90 per cento della spesa ammessa.

Per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività del bestiame, nonché per l'organizzazione e l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare il patrimonio zootecnico selezionato, la Regione concede

alle Associazioni Provinciali Allevatori contributi nella misura del 70 per cento della spesa ammessa. Tale contributo viene elevato al 100 per cento della spesa ammessa, nel caso che si riferisca ad iniziative ritenute obbligatorie dai competenti Organi Nazionali Comunitari.

Sui contributi concessi può essere corrisposta una anticipazione a titolo di volano finanziario di importo comunque non superiore al 30 per cento dell'importo riconosciuto. Le somme anticipate sono soggette a recupero totale o parziale sulle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato per la tenuta dei libri genealogici».

Art. 2.

1. L'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene così modificato:

«Al fine di esaltare il ruolo che la razza Podolica tradizionalmente svolge nell'ambito dei territori della collina interna particolarmente difficili sotto il profilo ambientale, concorrendo validamente alla loro tutela ed alla loro valorizzazione, ed al fine di favorire in tali zone nuove occasioni per la crescita economica delle imprese agro-zootecniche, le Associazioni Allevatori, le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute nonché l'Ente di sviluppo agricolo, possono formulare organici programmi concernenti interventi diretti a promuovere, incoraggiare e diffondere l'allevamento dei bovini appartenenti alla razza in parola. A sostegno di tali iniziative la Regione potrà intervenire con un premio non superiore a L. 150.000 per ciascuna fattrice con vitello nato in selezione ed allevato per un periodo non inferiore a mesi dodici, e per un numero di fattrici comunque non superiore a 1.500».

Art. 3.

1. I contributi previsti dall'art. 10, lettera b) della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, relativi all'acquisto di riproduttori maschi, vengono ridotti al 40 per cento della spesa ammessa, elevabili al 50 per cento qualora gli acquisti riguardino riproduttori da destinarsi ad allevamenti ubicati in zone interne o in zone caratterizzate da rilevante depressione economica. Vengono abrogate le provvidenze previste all'art. 10, lettere c) e d).

Art. 4.

1. L'art. 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene abrogato.

Art. 5.

1. L'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene così modificato:

«La regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali, può concedere alle Cooperative di trasformazione, loro Consorzi ed Associazioni Produttori riconosciute, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa prevista per la organizzazione e la commercializzazione e per le attrezzature a queste connesse.

Tali contributi possono essere elevati al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE n. 355/1977».

Art. 6.

1. L'art. 14 punto 2) secondo capoverso della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene così modificato:

«Per la realizzazione di organici complessi volti alla raccolta, lavorazione e/o commercializzazione di prodotti zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

Tali contributi sono elevabili al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE 355/1977».

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1229

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 31.

Erogazione di un contributo annuo all'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 59 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce negli studi di storia contemporanea della Calabria uno strumento indispensabile di sviluppo culturale, nonché di promozione civile e sociale della comunità regionale e promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attività dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, che persegue statutariamente le finalità di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività materiale librario e di archivio, nonché collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 3.

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Istituto è tenuto a presentare alla giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento, e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo. La mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in L. 50.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001201: «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 3132112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1988 con la denominazione «Contributo all'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1230

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1988, n. 32.

Sostegno all'Università per gli stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 59 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Calabria aderisce all'Istituto denominato Università per stranieri «Dante Alighieri», con sede a Reggio Calabria riconoscendolo strumento idoneo alla diffusione della cultura nazionale e regionale, poiché l'Istituto attua tale finalità mediante l'istituzione di corsi speciali per studenti stranieri e di origine italiana, attinenti alla conoscenza di lingua, letteratura, storia, archeologia, arti e tradizioni popolari, costumi e istituzioni politiche e sociali dell'Italia e particolarmente della Calabria.

Art. 2.

1. Nel quadro della politica generale a favore dell'emigrazione, in attuazione degli articoli 3 secondo comma e 54 lettere N e V dello statuto e con riferimento anche all'art. 49 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria allo scopo di potenziare gli interventi a favore di emigrati ed immigrati, oriundi e figli di emigrati, attraverso appositi corsi di studio di lingua italiana e della cultura calabrese in genere.

2. Con scadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 3.

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri», con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato: «Comitato di coordinamento».

2. Il comitato di coordinamento sarà formato da due rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno di minoranza, e da tre rappresentanti del consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

3. Il comitato si riunirà periodicamente e, comunque almeno due volte all'anno, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art. 2 primo comma della presente legge e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali italiane all'estero.

4. Relazioni e proposte del comitato di coordinamento verranno tempestivamente trasmesse alla giunta regionale ed al consiglio d'amministrazione dell'Istituto, per quanto di competenza.

Art. 4.

1. Per l'attuazione dei corsi estivi l'Università per stranieri «Dante Alighieri», d'intesa con il comitato di coordinamento, opera anche in collegamento con il centro di cultura italiana per stranieri di Locri.

Art. 5.

1. L'università per stranieri «Dante Alighieri» presenta alla regione Calabria, entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, corredato da una relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. A partire dall'esercizio finanziario 1989, alla spesa prevista all'art. 2 della presente legge, si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° dicembre 1988

OLIVO

88R1231

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 novembre 1988, n. 41.

Provvedimenti per l'Ente siciliano per la promozione industriale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 50 del 19 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma quinto dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«5. L'utilizzazione del fondo di cui al comma primo è subordinata alla stipula di un protocollo di intesa tra la Fincantieri C.N.I. S.p.a., l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) ed il Governo

regionale sul programma di investimenti nel cantiere navale di Palermo nel triennio 1989-91 e conseguenti garanzie occupazionali per il consolidamento del ruolo del cantiere navale di Palermo nell'ambito delle previsioni del piano nazionale di ristrutturazione della cantieristica».

Art. 2.

1. L'E.S.P.I., limitatamente a società già costituite nelle quali esso detenga la maggioranza azionaria, può anticipare dal proprio fondo di dotazione le occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione di programmi di investimento ammessi alle agevolazioni previste dalle leggi nazionali per il Mezzogiorno.

2. Le anticipazioni sono concesse alle stesse condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1988

NICOLOSI

GRANATA

88R1220

LEGGE 16 novembre 1988, n. 42.

Ripianamento della situazione debitoria dell'Ente acquedotti siciliani.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 50 del 19 novembre 1988)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per provvedere all'occorrente integrazione del fabbisogno finanziario dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), fin quando non sarà determinato il nuovo ruolo dell'ente nell'ambito della revisione della disciplina delle acque in Sicilia, e comunque non oltre l'anno 1990, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere annualmente all'ente un contributo straordinario di ammontare non superiore alla spesa per le spettanze del personale in quiescenza e di quello in servizio alla data del 30 giugno 1988.

2. Il contributo sarà determinato sulla base del bilancio di previsione dell'ente che, accompagnato dalla prescritta relazione, è approvato dall'assemblea regionale unitamente al bilancio della Regione.

3. Per l'esercizio finanziario 1988 la misura del contributo di cui al comma primo è determinata in lire 36.000 milioni.

4. Per gli esercizi successivi l'entità del contributo stesso sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

1. Per provvedere alle occorrenze per la manutenzione e per le forniture indispensabili ad assicurare la erogazione idrica negli anni 1988 e 1989, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'E.A.S. un contributo straordinario complessivo di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 3.

1. Per l'integrale ripianamento della situazione debitoria dell'E.A.S., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo ente un'anticipazione fino all'ammontare massimo di lire 68.000 milioni.

2. L'anticipazione di cui al comma primo sarà disposta dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle oggettive necessità di pagamento su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che provvederà a determinare l'importo previa certificazione dei debiti sottoscritta dal presidente dell'E.A.S. e dal collegio dei revisori.

3. L'importo dell'anticipazione concessa, maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo del due per cento, sarà rimborsato dall'E.A.S. in venti annualità al netto dei versamenti delle somme recuperate a norma dell'art. 5, che dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla riscossione delle somme stesse. L'ammortamento decorrerà a partire dall'anno 1991.

Art. 4.

1. Per le finalità dell'art. 3, comma primo, è autorizzato l'aumento di pari importo dell'ammontare dei mutui previsti per l'anno 1988 dall'art. 33 della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5.

Art. 5.

L'Assessore regionale per gli enti locali nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo da ogni diffida, commissari *ad acta* presso le amministrazioni comunali, i consorzi e gli enti territoriali debitori nei confronti dell'E.A.S., al fine di accertare l'entità dei debiti e di provvedere al versamento in favore dell'E.A.S. medesimo delle somme riconosciute dovute con sentenza passata in giudicato.

2. L'E.A.S. è tenuto a versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle somme di cui al comma primo, l'importo corrispondente a favore della Regione.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge competono all'E.A.S. le spese tecniche previste dall'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Art. 7.

1. All'onere di lire 45.000 milioni di cui agli articoli 1 e 2 e all'onere di lire 1.604 milioni per interessi e spese di ammortamento del prestito di cui all'art. 4 a carico dell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. Gli oneri predetti e quelli ricadenti negli esercizi finanziari successivi, valutati in lire 45.112 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 9.112 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e in lire 17.232 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1998, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1988

NICOLOSI

SCIANGULA

88R1221

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1988, n. 45.

Cessione in proprietà degli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 novembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, di seguito denominato «Istituto», è autorizzato a cedere agli assegnatari che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, gli alloggi aventi una vetustà di almeno 10 anni, calcolati dalla data del rilascio della licenza d'uso, nel limite del 30% del patrimonio edilizio ivi compresi gli ex alloggi INCIS assegnati a titolo di alloggi di servizio. Il prezzo di cessione è dato dal valore convenzionale di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, applicando i coefficienti correttivi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. L'incidenza del costo delle aree non deve superare il 15% del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche. Il prezzo così determinato è ridotto del 20%.

2. Qualora negli immobili, per i quali il CER ha deliberato a norma dell'art. 3 la cessione in proprietà, risiedano famiglie per le quali è in corso la procedura di sfratto per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, rispettivamente all'art. 11-bis della stessa legge provinciale inserito con l'art. 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, queste possono chiedere, in deroga alla disposizione di cui al comma uno, la cessione in proprietà dell'alloggio. Al prezzo di cessione non viene operata la riduzione del 20%.

Art. 2.

1. Sono comunque esclusi dalla cessione in proprietà gli alloggi di servizio, quelli che si trovano negli stessi fabbricati nei quali hanno sede uffici o servizi dell'Istituto, nonché gli alloggi di proprietà dell'Istituto compresi nel piano di attuazione della zona di espansione «Semirurali» del comune di Bolzano.

2. L'Istituto cede con preferenza quegli immobili per i quali la totalità o la maggioranza degli inquilini chiede la cessione in proprietà. A tale scopo l'Istituto effettua un'indagine per individuare tali immobili. Se non viene chiesta la cessione di tutti gli alloggi di un fabbricato, ma solo della maggioranza, agli assegnatari che non hanno chiesto la cessione possono essere assegnati in cambio alloggi di assegnatari che hanno chiesto la cessione in fabbricati, per i quali non è stata raggiunta la maggioranza, e che siano disposti ad acquistare altro alloggio.

3. Agli alloggi dell'Istituto sono equiparati quelli della provincia gestiti dall'Istituto stesso.

Art. 3.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il CER, su proposta dell'Istituto, determina gli alloggi da cedere in proprietà. Agli effetti del calcolo della quota massima del 30% da cedere si tiene conto degli alloggi ceduti a norma della presente legge negli anni precedenti.

2. Entro il mese di aprile l'Istituto dà notizia agli assegnatari interessati dell'inclusione dell'alloggio nella quota comunicando altresì il presumibile prezzo di cessione dello stesso. Gli assegnatari possono chiedere entro il mese di giugno la cessione dell'alloggio ed eventualmente la concessione del mutuo o contributo provinciale per l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle lettere E1, E2 e E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

3. In caso di decesso del richiedente, il coniuge ed i figli conviventi con il richiedente stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dal decesso.

Art. 4.

1. La commissione per l'assegnazione di cui all'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, esamina le domande di cessione per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per la cessione e se del caso l'appartenenza ad una delle fasce di reddito previste per la concessione di mutuo o contributo provinciale, attribuisce il punteggio alla domanda e fissa il prezzo di cessione definitivo. Le determinazioni della commissione per l'assegnazione sono comunicate entro settembre all'assegnatario che può confermare entro trenta giorni la sua domanda di cessione oppure presentare opposizione avverso le determinazioni della commissione. Questa decide definitivamente entro trenta giorni. In caso di opposizione la domanda di cessione deve comunque essere confermata entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.

Art. 5.

1. Le domande di mutuo o contributo provinciale con allegata documentazione tecnica devono essere inoltrate dall'Istituto al CER provinciale entro trenta giorni dalla conferma della domanda con indicazione delle determinazioni sulla sussistenza dei requisiti e sull'appartenenza ad una delle fasce di reddito di cui all'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, nonché del prezzo definitivo di cessione. La comunicazione dell'Istituto dell'avvenuta conferma della domanda di cessione e l'indicazione del prezzo definitivo di cessione sostituisce la presentazione del contratto preliminare registrato di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche.

Art. 6.

1. Il mutuo o contributo provinciale viene concesso dal CER in base alle determinazioni della commissione per l'assegnazione dell'Istituto.

2. A carico degli alloggi ceduti in proprietà senza la concessione di agevolazioni edilizie provinciali viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di cessione il vincolo di cui al comma uno dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, concernente la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali per la durata di dieci anni.

Art. 7.

1. L'Istituto, avuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo o del contributo provinciale, provvede alla divisione in porzioni materiali dell'edificio da cedere e ad avvenuta divisione, stipula il contratto di compravendita. Il nuovo proprietario ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente gravante sull'alloggio.

Art. 8.

1. Gli assegnatari ammessi a mutuo o contributo di cui alle lettere E1 ed E2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, devono pagare all'atto della stipula del contratto la parte del prezzo di cessione eventualmente non coperta dal mutuo edilizio. L'erogazione del mutuo edilizio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, avviene direttamente a favore dell'Istituto a saldo del prezzo di cessione. L'Istituto può rinunciare all'atto della stipula del contratto di compravendita all'iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del prezzo di cessione ancora dovuto, qualora l'assegnatario ammesso al mutuo edilizio produca fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo e per il tempo fino all'erogazione del mutuo all'Istituto. Gli assegnatari ammessi al contributo provinciale di cui alla lettera E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, devono pagare il prezzo di cessione in unica soluzione al momento della stipula del contratto.

Art. 9.

1. Le somme ricavate dalla cessione degli alloggi a norma della presente legge affluiscono in un conto speciale dell'Istituto e sono destinate per la costruzione, l'acquisto o il recupero di alloggi ai sensi della lettera A dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, secondo il programma di interventi previsto dall'art. 4 di detta legge.

Art. 10.

1. La legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, e successive modifiche, concernente la cessione in proprietà degli alloggi popolari, si continua ad applicare agli alloggi già ceduti in proprietà prima dell'entrata in vigore della presente legge e per quelli da cedere in proprietà ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Gli assegnatari di alloggi di proprietà dell'Istituto o della provincia affidati in gestione all'Istituto, che abbiano presentato regolare domanda di cessione in proprietà ai sensi della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, prima del 29 giugno 1977 (data di entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13) per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, hanno diritto alla cessione dell'alloggio alle seguenti condizioni:

a) le domande devono essere confermate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) i richiedenti dovevano essere nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, al momento della presentazione dell'originaria domanda;

c) le domande di cessione in proprietà non devono avere per oggetto alloggi di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3.

2. In caso di decesso del richiedente la domanda di cessione in proprietà può essere confermata dal coniuge superstite o dai figli.

3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al primo comma è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, ridotto del 30%, nonché di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13. Il prezzo così determinato è rivalutato in base alla variazione degli indici del costo della vita dal mese di luglio 1977 fino all'entrata in vigore della presente legge. Il prezzo rivalutato è diminuito della somma dei canoni di locazione pagati dal locatore dal mese di luglio 1977 fino all'atto di cessione.

4. I richiedenti hanno diritto alla concessione del mutuo o contributo provinciale per l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle lettere E1, E2 ed E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, purché al momento della data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

5. Per la cessione degli alloggi di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

6. Gli alloggi di cui al primo comma non sono considerati ai fini della determinazione della quota parte del 30% di cui all'art. 1.

Art. 12.

Cessione in proprietà di alloggi comunali

1. I comuni sono autorizzati a cedere in proprietà agli assegnatari il proprio patrimonio edilizio alle condizioni di cui all'art. 1.

2. Il numero degli alloggi per la cui cessione i richiedenti intendono chiedere le agevolazioni edilizie provinciali deve essere annualmente stabilito d'intesa con il CER entro il mese di febbraio.

3. Alla cessione in proprietà degli alloggi comunali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 2, 8 e 9, della presente legge.

4. Agli effetti della domanda per la concessione delle agevolazioni edilizie provinciali il contratto preliminare registrato è sostituito dalla delibera contenente il prezzo definitivo di cessione e dalla delibera di accertamento che il richiedente è in possesso dei requisiti per la cessione in proprietà dell'alloggio comunale.

Art. 13.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 novembre 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R1232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1988, n. 26.

Regolamento di esecuzione degli articoli 5, 13 e 14 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30 concernente la determinazione dei programmi d'esame dei concorsi pubblici per l'ammissione al corso teorico-pratico di addestramento professionale per la nomina a vigile in prova, per la nomina a geometra o perito in prova nonché per la nomina ad ispettore in prova nel ruolo speciale dei servizi antincendi, corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 13 dicembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 15 settembre 1988;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6082 del 19 settembre 1988;

Decreta:

è emanato il regolamento di esecuzione degli articoli 5, 13 e 14 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30 concernente la determinazione dei programmi d'esame dei concorsi pubblici per l'ammissione al corso teorico-pratico per la nomina a vigile in prova, per la nomina a geometra o perito in prova nonché per la nomina ad ispettore in prova nel ruolo speciale dei servizi antincendi, corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 18 ottobre 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1988, Registro n. 20, foglio n. 157, POLITO.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

DEGLI ARTICOLI 5, 13 E 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1988, N. 30 CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PROGRAMMI DI ESAME DEI CONCORSI PUBBLICI PER LA NOMINA AD ISPETTORE IN PROVA, GEOMETRA O PERITO IN PROVA NONCHÉ PER L'AMMISSIONE AL CORSO TEORICO-PRATICO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LA NOMINA A VIGILE IN PROVA NEL RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI ANTINCENDI.

Art. 1.

Programma d'esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso teorico-pratico di addestramento professionale per la nomina a vigile in prova.

1. Gli esami del concorso per l'ammissione al corso teorico-pratico di addestramento professionale per la nomina a vigile in prova consistono:

a) in una prova scritta concernente una serie di esami obiettivi a risposta sintetica comprendenti materie relative a cultura generale, aritmetica relativa alle quattro operazioni, geometria delle figure piane e sui solidi geometrici, nozioni tecniche sui materiali e sulle lavorazioni attinenti alla specialità di mestiere, per la quale il candidato concorre;

b) in una prova pratica concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o di un esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere, per la quale il candidato concorre;

c) in un colloquio vertente sulle materie previste per la prova scritta;

d) in una prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi, dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Art. 2.

*Programma d'esame del concorso pubblico
per la nomina a geometra o perito in prova*

1. Gli esami del concorso per la nomina a geometra o perito in prova consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove d'esame vertono sulle seguenti materie:

a) Matematica e fisica:

Algebra: equazioni di primo e secondo grado; sistemi di equazioni di primo e secondo grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche. Trigonometria piana. Geometria piana e dello spazio. Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di secondo grado. Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia - elettricità e magnetismo.

b) Elementi di costruzione e disegno di costruzioni:

Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in cemento armato e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni;

progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali; idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

c) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori; emissioni elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori; disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

d) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine; combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori; disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

e) Chimica:

Chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

f) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

g) Ordinamento ed organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano con particolare riferimento al settore antincendi.

3. La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui alla lettera a) del precedente punto 2.

4. La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, sugli argomenti di cui alle lettere b), c) o d) del precedente punto 2.

5. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle altre materie indicate nel precedente punto 2.

Art. 3.

*Programma d'esame del concorso pubblico
per la nomina ad ispettore in prova*

1. Gli esami del concorso per la nomina ad ispettore in prova consistono in due prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove d'esame vertono sulle seguenti materie:

a) Costruzioni civili ed industriali: travature, mura di sostegno; strutture varie e calcoli relativi alla stabilità; caratteristiche dei materiali da costruzione; lesioni nei fabbricati; crolli; nozioni sulle costruzioni antisismiche.

b) Meccanica applicata alle macchine e macchinario; macchine termiche, macchine idrauliche.

c) Idraulica: nozioni generali; acquedotti e fognature; calcoli delle condotte d'acqua; nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni).

d) Elettrotecnica: principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche; impianti di distribuzione e di utilizzazione.

e) Fisica tecnologica: trasmissione del calore; riscaldamento; ventilazione; termodinamica.

f) Nozioni generali di chimica industriale: combustibili; sostanze infiammabili; miscele e sostanze esplodenti; gas nocivi.

g) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

h) Ordinamento ed organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano con particolare riferimento al settore antincendi.

3. La prima prova scritta, comune a tutti i candidati, verte sugli argomenti di cui alla lettera a) del precedente punto 2.

4. La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, sugli argomenti di cui alle lettere b), c) o d) del precedente punto 2.

5. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre materie indicate nel precedente punto 2.

89R0008

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1988, n. 9-64, Leg.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 novembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148 Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1982, n. 16-78; Leg.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1987, n. 10-50; Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 13193 datata 28 ottobre 1988,

Decreta:

con decorrenza 1° ottobre 1988, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl. e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

- a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 295/Km;
- b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 380/Km;
- c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 455/Km;
- d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/Km;
- e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/Km».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 ottobre 1988

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1988
Registro n. 59, foglio n. 91

88R1223

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Sicilia 9 agosto 1988, n. 21, recante: «Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale».
(Legge regionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 35 del 13 agosto 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 49 del 3 dicembre 1988).

A seguito dell'errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 settembre 1988, nel testo della legge regionale citata in epigrafe, all'art. 7, settimo comma, dove è scritto: «agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5», leggasi: «agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3».

88R1222

GIUSEPPE MARZIALE, direttore**FRANCESCO NOCITA, redattore**
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◆ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◆ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Scc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari
- ## LIGURIA
- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◆ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Calroli, 14
 - ◆ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◆ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
 - Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◆ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◆ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ## MOLISE
- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ## PIEMONTE
- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◆ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◆ **BIELLA (Vercein)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◆ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◆ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ## PUGLIA
- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 88
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- ## SARDEGNA
- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria BELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria S'IGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 69;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 295.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 20.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 20.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

☎ abbonamenti	(06) 85082149/85082221
☎ vendita pubblicazioni	(06) 85082150/85082276
☎ inserzioni	(06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.